

Benedetta Rinaldi Ferri

**Alle origini dell'assistenza moderna:
prime note in materia di tasse dei poveri (sec. XVI-XVIII)**

*The origins of Modern Assistance:
A sketch of European poor rates (16th-18th c.)*

ABSTRACT: This paper offers a first sketch of the so-called “taxes of the poor” in Early Modern Europe (16th-18th), that is the contributions that several European cities started to demand to their citizens from the beginning of the 16th century onwards. Retracing the passage from free alms to actual taxes, I outline a taxonomy of poor relief in *Ancien Régime*. The first part of the study is dedicated to a general classification of European welfare systems (16th-17th c.). The intention here is to explain how modern legislators shaped such a social obligation for their fellow citizens. The second part is intended to examine the experiences of both the English poor-rate and “taxes des pauvres” in Paris as the most extreme example of mandatory contribution for poor relief.

KEY WORDS: assistance, rates, alms.

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Una precisazione di metodo sul problema dell'obbligatorietà dell'elemosina – 3. I modelli normativi dell'assistenza. L'obbligo della città (XVI-XVII) – 3.1. Carità libera e carità imperativa. L'obbligo dei *cives* – 4. Le tasse dei poveri. I casi di Francia e Inghilterra (XVI-XVIII) – 4.1. Elemosine troppo scarse per poveri troppo numerosi. Le ragioni contabili dell'assistenza – 4.2. «A ciascuno i propri poveri». Territorialità, carità e volontarietà delle elemosine – 4.3. Da elemosine a imposte – 5. Conclusioni.

The first question is whether it is even theoretically possible for three persons to be properly nourished on sixteen shillings a week. When the dispute over the Means Test was in progress there was a disgusting public wrangle about the minimum weekly sum on which a human being could keep alive. So far as I remember, one school of dietitians worked it out a five and ninepence, while another school, more generous, put it at five and ninepence halfpenny. After this there were letters to the papers from a number of people who claimed to be feeding themselves on four shillings a week. (George Orwell, *The road to Wigan Pier*, Penguin Modern Classics, p. 90)

1. Introduzione

In questo contributo mi propongo di offrire le prime conclusioni di uno studio sulle tasse dei poveri di *Ancien Régime* (secc. XVI-XVIII). Si intendono con questo termine le elemosine, talvolta veri e propri tributi che, nel XVI secolo, diverse città d'Europa cominciarono a esigere dai propri cittadini per finanziare i propri uffici assistenziali.

Si tratta di un punto di osservazione privilegiato per la storia giuridica dell'assistenza. Esaminare i contributi per i poveri¹ significa infatti studiare l'emersione di due prospettive giuridiche – un obbligo di soccorso in capo alla *civitas* e, di riflesso, obblighi di contribuzione in capo ai *cives* – attraverso cui le pratiche di misericordia vengono sottratte alla sfera della morale cristiana, o meglio ai doveri di una *communitas fidelium*, per essere sostituite da obblighi giuridici di natura secolare. In altre parole, obblighi che, in quanto tali, non richiedono la prova di un'adesione interiore del cristiano-contribuente.

Prima di illustrare obiettivi e piano di lavoro, mi sembra utile richiamare brevemente il quadro storico che ne costituisce lo sfondo. È bene tenere a mente infatti che, nel XVI secolo, gli obblighi assistenziali sono un fatto normativo nuovo, poiché nuovo è il ruolo delle amministrazioni urbane nella cura dei propri poveri. A partire dagli anni 1520-1530 si assiste in diverse città dell'Europa Occidentale a un movimento di secolarizzazione dei dispositivi

¹Si tenga a mente che, almeno ai fini di uno studio sull'assistenza, non si intendono per poveri i soli indigenti, alla maniera dei contemporanei, bensì i declassati di vario genere, indigenti rispetto alle esigenze del proprio ordine sociale. Noti anche come poveri vergognosi (*pauperes verecundi*), erano coloro che, di nobili natali, soffrivano segretamente la loro povertà e mendicavano di nascosto, vedi G. Ricci, *Naissance du pauvre honteux: entre l'histoire des idées et l'histoire sociale*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», XXXVIII.I (1983), pp. 158-177.

preposti al soccorso alla povertà (mense, questue, cassette parrocchiali etc.)². Basti pensare, solo per ricordare le esperienze più note, a Venezia, in Italia (1529), a Zamora (1534) e Azpeitia (1535), in Spagna, a Parigi (1543) e Lione (1534), in Francia, a Ypres (1525) e Bruges (1526), nelle Fiandre, a Wittenberg (1522), Leisnig (1523), Strasburgo e Norimberga (1523), Londra e tutto il Regno di Inghilterra (1536)³. Le amministrazioni locali adottano regolamenti articolati

² Prendo a prestito un'espressione del Fosseyeux, riferita alla Francia, in M. Fosseyeux, *Les premiers budgets municipaux d'assistance. La taxe des pauvres au XVIe siècle*, in «Revue d'histoire de l'Église de France», t. XX, LXXXVIII (1934), p. 432. Il termine non è peregrino, poiché si tratta sempre di un ingresso delle città in un ambito di pertinenza ecclesiastica e dunque, per quel che interessa al giurista, in una materia presidiata dagli istituti del diritto canonico e della morale cristiana.

³ Si tratta generalmente di regolamenti volti a regolare la raccolta delle elemosine riunendo le risorse in una «borsa comune» (*common box*, *gemeine kasten*, *boite des pauvres*), governata da un ufficio pubblico, e redistribuendo poi le somme raccolte alle famiglie indigenti della città. Per uno sguardo d'insieme sulla legislazione sociale secolare degli anni '20-'30 e seguenti del XVI secolo, si vedano R. Jütte, *Poverty and deviance in Early Modern Europe*, Cambridge 1994, pp. 100-125, nonché V. Paglia, *Storia dei poveri in Occidente. Indigenza e carità*, Milano 1994, pp. 244-294. Più recentemente anche L. Coccoli, *Il governo dei poveri all'inizio dell'età moderna. Riforma delle istituzioni assistenziali e dibattiti sulla povertà nell'Europa del Cinquecento*, Milano 2017, pp. 11-21. In particolare, a partire dalle *Kastenordnungen* delle città riformate della Sassonia, si vedano i provvedimenti di Wittenberg (1522) e Leisnig (1523), in C. Lindberg, *Reformation Initiatives for Social Welfare: Luther's Influence at Leisnig*, in «The Annual of the Society of Christian Ethics», VII (1987), pp. 79-99, quindi nelle città meridionali di Strasburgo e Norimberga (1523); nei Paesi Bassi: Mons (1525), Ypres (1525, 1530), Bruges (1526) e Lille (1527), nel 1531 in tutta la provincia per ordinanza di Carlo V, in P. Bonenfant, *Les origines et le caractère de la réforme de la bienfaisance publique aux Pays Bas sous le règne de Charles-Quint [1ère partie]*, in «Revue belge de philologie et d'histoire», V (1926), pp. 214-219. Per l'ordinanza della Borsa Comune di Ypres e il relativo dibattito, si veda in particolare il testo del 1531 della *Forma subventionis pauperum quae apud Hyperas Flandrorum urbem viget, universae Reipublicae Christianae longe utilissima* nella traduzione di Flavio Baroncelli e Giovanni Assereto in F. Baroncelli, G. Assereto, *Sulla povertà: idee, leggi, progetti nell'Europa moderna*, Genova 1983, pp. 44-50, nonché l'edizione di J. Nolf, *La réforme de la bienfaisance publique à Ypres au xvie siècle*, Gand 1915, pp. 124-133; in Francia: l'istituzione della *Aumône Générale* di Lione (1534), in N. Zemon Davis, *Poor relief, humanism and heresy: the case of Lyon*, in «Studies in Medieval and Renaissance History», V (1968), pp. 217-275, per Parigi e le città minori M. Fosseyeux, *Les premiers budgets municipaux d'assistance*, cit., pp. 407-432; per uno sguardo d'insieme sull'Italia, M. Garbellotti, *Per carità: poveri e politiche assistenziali nell'Italia moderna*, Roma 2013, nonché la preziosa raccolta curata da Giorgio Politi, Mario Rosa e Franco della Peruta, in G. Politi- M. Rosa- F. Della Peruta (curr.), *Timore e carità: i poveri nell'Italia moderna: atti del convegno «Pauperismo e assistenza negli antichi stati italiani»*, Cremona, 28-30 marzo 1980, Cremona 1982. In particolare, per l'esempio di Venezia (1529) si veda B. Pullan, *La politica sociale della Repubblica di Venezia, 1500-1620*, Roma 1982, I, pp. 259 ss., e per Roma, A. Groppi, *Il welfare prima del welfare. Assistenza alla vecchiaia e solidarietà tra generazioni a Roma in età moderna*, Roma 2010; in Spagna, Zamora (1534), Azpeitia (1535), nonché Valladolid (1543) e Salamanca (1544), vedi L. Martz, *Poverty and welfare in Habsburg Spain*,

normalmente come segue: da una parte, viene istituito un Ufficio dei Poveri o una Elemosineria municipale, preposti al censimento degli indigenti e dei cittadini cui chiedere un contributo finanziario (*elemosyna*); dall'altra, tramite un divieto assoluto della mendicizia, vengono proibite tutte le relazioni di carità di natura informale - siano esse in strada, in Chiesa, alle porte di un monastero o in seno a una mensa dei poveri. In questo modo si stabilisce un monopolio municipale sulle elemosine dei *cives*: nessuno può più mendicare, dunque nessuno può più donare, se non al funzionario incaricato di sovrintendere alla carità della città. Si delineano in questo quadro esperienze di finanziamento omogenee quanto al mezzo - almeno in una prima fase, elemosine raccolte da un ufficio pubblico - ma eterogenee quanto al grado di obbligatorietà del versamento. Talvolta il dovere è semplicemente enunciato, altre volte è presidiato da sanzioni pecuniarie o dall'arresto. A complicare il panorama, si attestano, a partire dalla prima metà del XVI secolo, in particolare in Francia e in Inghilterra, contributi che i contemporanei chiamano «tasse dei poveri» (*taxes des pauvres, poor's rate*).

Il mio obiettivo è quindi quello di offrire una tassonomia sommaria e, per questa via, una cronologia degli obblighi assistenziali nella prima età moderna. Affiancherò un primo studio delle fonti regolamentari della città di Parigi e della monarchia francese, nonché della legislazione statutaria inglese. Esaminerò in particolare due vicende utili, più di altre, a completare la geografia europea dei finanziamenti *pro paupertate* e a fornirne una più esatta comprensione: le *taxes des pauvres*, introdotte a Parigi nel 1551 e sviluppate dalla giurisprudenza parlamentare nel XVII secolo, e i *poor's rate* elisabettiani del 1573 e 1598-1601. Le due esperienze consentono infatti di illustrare una traiettoria idealmente completa del passaggio da un regime di libere elemosine, a uno di elemosine obbligatorie, quindi a uno più propriamente impositivo. In entrambi i casi, l'elemosina secolare perde le vesti di una donazione *voluta* dal donatore e assume quelle, del tutto indipendenti dalla volontà del contribuente, proprie del tributo. Può dirsi allora definitiva l'emersione di un obbligo assistenziale di cui è interamente responsabile solo la *civitas*, senza più debiti con la carità ecclesiastica.

Lo studio si divide in due parti. La prima è dedicata alla classificazione giuridica dei regimi assistenziali europei tra XVI e XVII secolo. L'intenzione è quella di introdurre il lettore alla teoria attraverso la quale amministratori e

Cambridge 1983, pp. 14 ss. Recentemente Alessandro Dani, che ha studiato i bandi medicei contro la mendicizia e il vagabondaggio nel Granducato di Toscana (1532-1737), in A. Dani, *Vagabondi, zingari e mendicanti: leggi toscane sulla marginalità sociale tra XVI e XVIII secolo*, Firenze 2018. Per una bibliografia più risalente, M.R. De Simone, *Poveri, vagabondi ed emarginati nella dottrina giuridica tedesca dell'età moderna*, in G. Hamza- M. Hlavačka- K. Takii (curr.), *Rechtstransfer in der Geschichte. Internationale Festschrift für Wilhelm Brauneder zum 75. Geburtstag*, Berlin 2019, p. 92.

legislatori del tempo potevano pensare, configurare, o anche solo escludere, un obbligo di natura assistenziale in capo alla città e, di riflesso, un obbligo di finanziamento in capo ai consociati. La seconda parte è destinata invece all'esame del *poor's rate* inglese e delle *taxes des pauvres* a Parigi.

L'allineamento delle esperienze in esame non consente di cogliere solamente le prime configurazioni di un obbligo civico e sociale, ma anche cambiamenti ideologici più profondi. Nei territori in cui si fa più urgente il problema del finanziamento - con la conseguenza di abbandonare le prassi informali della carità - si sviluppa un'abitudine amministrativa alla misurazione delle necessità di vita dei poveri: è questo il segno di una razionalità contabile nuova, esemplificativa delle attitudini verso la povertà della prima Età Moderna.

2. Una precisazione di metodo sul problema dell'obbligatorietà dell'elemosina

Storici e giuristi usano misurare l'importanza delle nuove elemosine lungo la linea della loro maggiore o minore coercitività - vale a dire l'intensità della sanzione per il caso del mancato versamento - sia per sottolinearne il carattere innovativo che, viceversa, per segnalare gli elementi di continuità con l'ordinamento giuridico tardo-medievale⁴. Stefano Rodotà ha ravvisato nella parabola assistenziale moderna e nell'introduzione di elemosine obbligatorie un momento di drastica rottura della tradizione giuridico-assistenziale tardo-medievale⁵. Al contrario Brian Tierney, nel delineare per il caso inglese una semplice sostituzione degli attori più che delle regole, ha avanzato un'ipotesi di continuità tra la possibilità di una coercizione ecclesiastica sull'elemosina (*ecclesiastical*

⁴ Manlio Mazzotti di Celso, per esempio, ancora l'emersione dell'assistenza alle carte costituzionali della Rivoluzione Francese come «conseguenza di quell'intima collaborazione fra autorità ecclesiastiche e laiche, che distingue la società medievale e che attribuì carattere giuridico a rapporti nati all'inizio come esclusive manifestazioni di pietà religiosa». Nello stesso passo, l'autore traccia anche una geografia sommaria del fenomeno, osservando come l'evoluzione sia «specialmente sensibile negli Stati anglosassoni e germanici, ove, come è stato notato, la beneficenza assunse ben presto carattere obbligatorio, mentre, nelle nazioni latine, conservò carattere prevalentemente facoltativo», M. Mazzotti di Celso, *Assistenza (dir. cost.)*, in *Enciclopedia del diritto*, III, Milano 1958, pp. 749-753.

⁵ In una prospettiva cronologica più avanzata, l'A. ha rilevato un allontanamento dalla tradizione evangelica cristiana, percepita peraltro come a-giuridica, nella vicenda rivoluzionaria francese e nel sostrato illuministico, in S. Rodotà, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari 2016, pp. 7-13.

coercion), perfettamente ammissibile secondo il diritto canonico continentale, e la riscossione secolare (*secular coercion*)⁶.

Pur essendo molto ricche, queste letture del fenomeno assistenziale non si concentrano sull'aspetto che a noi maggiormente interessa, vale a dire l'abbandono di una prospettiva caritativo-ecclesiastica nell'Europa della prima Età Moderna. Rispetto alla prima opinione, bisogna ricordare che si ravvisa spesso, nell'esperienza secolare, una preoccupazione per l'adesione morale e dunque per la volontarietà nel versamento dell'elemosina (elemento di continuità), insieme a meccanismi di riscossione perfettamente vincolanti (elemento di rottura). Come si vedrà più avanti, un esempio evidente in tal senso è fornito dalla tassa dei poveri di Parigi del 1551 e ancora prima dall'elemosina veneziana, che i contemporanei definiscono significativamente *voluntaria taxa*: volontaria nella formulazione del suo ammontare, obbligatoria quanto al versamento.

Quando pure consista in un obbligo, l'elemosina mantiene quindi la traccia del suo carattere originario: nella definizione magistrale di Alberto Magno e di Tommaso d'Aquino, l'elemosina è un'opera - e non un oggetto - attraverso la quale si dà qualcosa agli indigenti *ex compassione propter Deum* (S.T. II.II, q. 32, 1), cioè per compassione verso l'indigente e per amore di Dio⁷. Come si vede, l'impronta teologica affiora al livello delle forme giuridiche: l'elemosina è affare dell'anima, prima che un dovere del *civis*, con la differenza che, nell'epoca nuova, è la città a farsi custode della carità dei consociati. Da ciò consegue che l'abbandono delle forme tardo-medievali della carità può essere individuato, con sufficiente grado di certezza, solamente dove l'elemento volitivo, e dunque morale, scompare del tutto.

Rispetto alla tesi di Tierney, sembrano importanti alcune precisazioni. È vero infatti, come ha illustrato lo storico inglese, che la dottrina dell'elemosina tardo-medievale ammetteva la possibilità di una coercizione sul fedele, ma solamente in circostanze di eccezionale minaccia per la vita⁸. Gianfrancesco Sannazzari,

⁶ In particolare, secondo l'A., «from the reception of Gratian's *Decretum* in the mid-twelfth century to the final codification of the Elizabethan poor law in 1601, a single developing tradition without any sudden break or reversal of policy can be traced. Even the substitution of secular coercion for ecclesiastical coercion was a gradual business; the process began in the fourteenth century and was not quite complete by the end of Elizabeth's reign», in B. Tierney, *Medieval Poor Law: A Sketch of Canonical Theory and Its Application in England*, Berkeley - Los Angeles 1959, pp. 131-32.

⁷ L. Bouvier, *Le précepte de l'aumône chez saint Thomas d'Aquin*, Montréal 1935, I, pp. 7 ss.

⁸ Si vedano Tierney, *Medieval Poor Law*, cit., pp. 109-133, nonché lo studio di poco successivo di Gilles Couvreur sul caso di scuola del furto per fame, in G. Couvreur, *Les pauvres ont-ils des droits? Recherches sur le vol en cas d'extrême nécessité depuis la Concordia de Gratien (1140) jusqu'à Guillaume d'Auxerre (1321)*, Roma 1961, pp. 141 ss. Recentemente anche C. Lenoble, *La vie humaine comme seuil du marché. Le prix des choses et la valeur «inappréciable» de la vie à la fin du Moyen*

giurista cinquecentesco appartenente alla corrente del *mos italicus* riassume così quella visione: «in tempo di carestia, i ricchi non solo possono essere costretti a vendere al giusto prezzo» - si tratta con ogni evidenza di una regola anti-speculativa - «ma pure possono essere costretti per iniziativa del giudice a prestare l'elemosina»⁹. I ricchi potevano quindi essere costretti in tempo di calamità a un obbligo in elemosina, per iniziativa del potere pubblico (*officio iudicis*), dunque a prescindere dalla loro volontà. Ciò si giustificava attraverso la finzione di una sospensione del regime di proprietà privata, in tutte quelle circostanze in cui la vita fosse stata minacciata¹⁰. Così, per attenersi al caso di scuola più frequentemente richiamato, il furto dell'affamato non poteva ritenersi furto, in quanto realizzato in un momento di urgenza di vita (la fame), straordinario e non replicabile, e di comunione dei beni: il bene oggetto dell'appropriazione doveva considerarsi quindi come un bene comune, e non come una cosa altrui.

Il punto è però che un simile meccanismo non poteva estendersi ai tempi ordinari. Sorgono quindi una serie di interrogativi: a che condizioni un'elemosina obbligatoria era possibile e ammissibile, soprattutto nelle città dichiaratamente cattoliche? E in che misura? O ancora un'elemosina obbligatoria, nonostante il nome, poteva cessare di considerarsi tale e essere invece intesa come un'imposta sotto mentite spoglie?

Questi interrogativi ci spingono ad adottare una lente diversa, distinguendo sistematicamente la natura dell'obbligo dal tipo di tutela che lo assiste: elemosina o tributo, a seconda che il contribuente partecipi o meno alla sua definizione. L'elemento decisivo per valutare la distanza dalla carità cristiana è, come si sarà capito, il primo, poiché consente di definire, con sufficiente precisione, i momenti in cui viene definitivamente abbandonata la forma teologica del contributo (*opus quo datur aliquid indigenti ex compassione propter Deum*).

⁸ *Áge*, in M. Vallerani (cur.), *Valore delle cose e valore delle persone. Dall'Antichità all'Età moderna*, Torino 2018, p. 198.

⁹ «Nam tempore caristiae divites non solum cogi possunt vendere iusto precio, sed etiam officio iudicis possunt compelli facere eleemosynam [...] imo si tali tempore divites recusarent facere eleemosynam egentibus, liceret ipsis egenis furari et derobare pro necessitate victus tantum [...]», in G. Sannazzari della Ripa, *Illustris de peste tractatus iuridicus ac politicus*, Lipsia 1598, p. 152.

¹⁰ D'altra parte, rifiutandosi i ricchi di prestare il dovuto, si sarebbe prodotto uno stato caotico, «se in questo tempo i ricchi si rifiutassero di fare l'elemosina ai bisognosi, sarebbe consentito a questi stessi bisognosi di rubare e derubare nella misura delle necessità di vita», in *Ibid.*

3. I modelli normativi dell'assistenza. L'obbligo della città (XVI-XVII)

Con un poco di astrazione, è possibile tracciare due modelli regolativi dell'assistenza di *Ancien Régime*. Alla base della distinzione v'è l'attitudine che gli amministratori moderni adottano nei confronti della mendicizia¹¹, che poteva essere ammessa oppure vietata. Nel secondo caso (*divieto assoluto di mendicare*) la città, avendo impedito al mendico di procurarsi il sostentamento, si doveva assumere l'obbligo di assistenza. Viceversa, nel primo (*libertà di mendicare o divieto relativo di mendicare*), avrebbe potuto mantenere la misericordia dei suoi consociati in un'area di informalità.

Si tenga a mente che, nell'immaginario e nella teoria della prima Età Moderna, il mendico altri non è che colui che chiede aiuto (*querens*). Secondo una suggestiva etimologia medievale, la parola «mendicus» deriverebbe da *manu* e *dicens*, cioè «colui che dice il suo bisogno con la mano»¹². Non si deve immaginare quindi una figura marginale, l'*outcast* urbano del XIX e XX secolo ma, almeno ai nostri fini, un soggetto astratto: colui che chiede un aiuto.

Tab. 1

I modelli normativi dell'assistenza nella prima età moderna

Libertà di mendicare	Divieto di mendicare
↓	↓
Assistenza decentralizzata (informale)	Assistenza centralizzata (civica)

Il primo modello, per così dire 'liberale', esclude l'obbligo di assistenza civica o comunque lo mantiene in un'area di relativa informalità: il mendico può chiedere liberamente, e il donatore può donare, a sua discrezione, nella misura che ritiene opportuna. Questo schema è legato all'elaborazione degli ambienti intellettuali della Controriforma, in particolare a quello di Domingo de Soto, esponente della Scuola di Salamanca che nel 1545 pubblica un celebre libello, dal titolo *In causa pauperum deliberatio*, dedicato a confutare la legittimità delle nuove

¹¹ Per uno studio culturale degli approcci alla mendicizia, si veda M. Fatica, *Il problema della mendicizia nell'Europa moderna (secoli XVI-XVIII)*, Napoli 1992.

¹² Nel *Dictionarium* di Alberico de Rosate del XIV sec., si legge: «dicitur mendicus: quasi manu dicens vel dicitur a mene, id est defectus & dico, dicis, quia dicit suos defectus in petendo» e poco dopo «mendicantis conditio prorsus miserabilis est. Nam si petit, rubore confunditur et si non petit, egestate consumitur: & ut petat, necessitate compellitur» - Alberico De Rosate, *Dictionarium Iuris tam Civilis, quam canonici*, Venezia 1573, lettera M.

leggi secolari¹³. De Soto postula un regime di relativa libertà in favore del mendico - tutti devono poter mendicare, salvo i falsi bisognosi e gli indolenti¹⁴ - e ritiene che la carità sociale debba potersi esercitare in maniera informale, tanto nelle relazioni di strada, quanto in quelle tra un postulante e le diverse istituzioni associative e religiose dedicate alla povertà (ecclesiastiche, confraternali etc.)¹⁵. I sostenitori di questo modello, e De Soto fra tutti, enfatizzano la necessità di un'adesione interiore del donatore alla sua elemosina, senza la quale l'opera di misericordia non può più considerarsi tale. Da ciò consegue che, ove la città volesse regolare le elemosine, spingendosi eventualmente a esigerle in favore dei suoi poveri, l'elemosina perderebbe la sua qualità morale fondamentale - il fatto cioè di essere completamente voluta e di corrispondere dunque a una disciplina di sé rispetto al precetto cristiano - con grave danno per la salute spirituale di tutta la comunità.

In questo quadro la regolazione della mendicizia avviene tramite il ricorso a sistemi di licenze – prova di bisogno certo (malattia, infermità, minore età) – concesse da parte di un ufficio della città ai soli poveri meritevoli di un soccorso¹⁶. Con ogni evidenza, il riconoscimento della libertà di mendicare, anche solo relativo, esclude che la città possa e anzi debba vantare una pretesa di regolazione monopolistica o comunque centralizzata delle elemosine, sì da dotare il sistema assistenziale pubblico di risorse proprie.

¹³ D. Soto, *In causa pauperum deliberatio*, Venezia 1547. Si vedano anche gli stralci tradotti da Baroncelli e Assereto, in F. Baroncelli-G. Assereto (curr.), *Sulla povertà: idee, leggi, progetti nell'Europa moderna*, cit., pp. 56-69.

¹⁴ Si tratta di una posizione in linea con il modello romanistico delineato dalla costituzione giustiniana *De mendicantibus validis* (C. 11.26.1) e dalla Novella *De quaestore* (Novella LXXX), a mente della quale la mendicizia doveva essere vietata ai sani e robusti in corpo, cioè agli abili al lavoro, oltre che sanzionata con la riduzione in servitù o colonato. Sull'origine di entrambi i provvedimenti si veda C. Corbo, *Paupertas: la legislazione tardoantica (IV-V sec. d.C.)*, Napoli 2006, pp. 197-202. Per un'analisi dell'interpretazione giuridica in epoca di diritto comune, A. Dani, *Vagabondi, zingari e mendicanti*, cit., pp. 72-94. Vedi anche M.R. Di Simone, *I migranti nella dottrina giuridica europea dell'età moderna*, in A. C. Amato Mangiameli, M.R. Di Simone, E.T. Bulgherini (curr.), *Immigrazione, marginalizzazione, integrazione*, Torino 2019, pp. 19-35. Per un'analisi della dottrina germanica ID., *Poveri, vagabondi ed emarginati nella dottrina giuridica tedesca*, cit., pp. 91-104.

¹⁵ Robert Jütte definisce questi sistemi come «decentralized relief», in R. Jütte, *Poverty and Deviance in Early Modern Europe*, cit., pp. 125-139.

¹⁶ In Italia un *Ufficio dei Poveri* o un *Ufficio di Sanità*, ovvero dagli amministratori di un ospizio o di un ospedale. Si veda per uno sguardo di insieme M. Garbellotti, *Per carità: poveri e politiche assistenziali nell'Italia moderna*, cit., pp. 54-58.

Il secondo modello, un tempo identificato con il protestantesimo ma oggi più correttamente riferito ai fermenti culturali del Nord Europa¹⁷, prevede, invece, una proibizione assoluta della mendicizia, in modo da sottrarre le relazioni di carità alla loro dimensione informale e instaurare un monopolio amministrativo delle elemosine¹⁸. Ciò equivale a riconoscere alla città una responsabilità diretta in materia di assistenza. Come il mendico non può più chiedere, così il

¹⁷ Fermenti che oramai la storiografia considera del tutto trasversali alle confessioni religiose. Secondo Robert Jütte, «today historians see little or no religious influence, either of Catholicism or Protestantism, in the development of the characteristic features of sixteenth century poor relief organization», in R. Jütte, *Poverty and deviance in Early Modern Europe*, cit., p. 105, in linea con l'ipotesi formulata da Natalie Zemon Davis per cui se da una parte cattolici e protestanti trovarono ciascuno soluzioni autonome (similari) al problema della mendicizia, «for the catholics, I speculate that the path was ordinarily opened as it was in Lyon by Christian humanists, following an Erasmian program for reform. There are certainly some differences between Catholic and Protestant welfare arrangements, if only in style, and they must be investigated systematically. But I am not at all sure that most of the differences in welfare systems can be explained by simple religious variables or will even break along religious lines», in N. Zemon Davis, *Poor relief, humanism, and heresy: the case of Lyon*, cit., pp. 217–275, pp. 267–268. Recentemente Coccoli che, enfatizzando l'obiettivo di ordine sociale portato avanti dalle riforme assistenziali, ha osservato che «l'autentico motivo di interesse delle nuove forme di organizzazione della carità non sia da ricercarsi tanto sul piano religioso quanto su quello politico. La razionalizzazione del soccorso pubblico ai poveri coincide infatti col passaggio delle prerogative assistenziali nelle mani delle autorità secolari, dando così luogo a una configurazione inedita del potere temporale che il mondo cattolico è perfettamente in grado di pensare attingendo alle risorse di senso interne al proprio universo teorico, senza necessità di postulare influenze e prestiti (peraltro difficilmente dimostrabili) da parte dell'ambiente protestante», in L. Coccoli, *Il governo dei poveri*, cit., p. 29. Di avviso lievemente diverso, Bronislaw Geremek ha enfatizzato il ruolo dei mutamenti socio-economici: «des controverses idéologiques du XVI^e siècle, les transformations des attitudes sociales à l'égard de la pauvreté, cette 'mutation du regard porté sur le pauvre' qui précédait le grand renfermement est un phénomène secondaire par rapport aux expériences sociales du siècle, et est même leur conséquence directe; sous leur influence, s'opère la mutation du discours idéologique et de la sensibilité collective», in B. Geremek, *Criminalité, vagabondage, paupérisme : la marginalité à l'aube des temps modernes*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», XXI.III (1974), pp. 337–375, p. 365. Nello stesso senso Vincenzo Paglia che sottolinea come «la controversia ideologica attorno alla carità emerse sia in campo cattolico che in quello riformato, e nasceva non tanto in base a problemi di ordine dottrinale (sebbene nella critica riformata ci fossero motivi contro un modello di cristianesimo devozionistico), quanto da problemi concreti suscitati dai poveri», e ancora «in realtà, l'opera di riforma dell'assistenza, man mano si allargava di città in città e mentre si liberava dalle accuse di ordine teologico, acquisiva le prerogative legate alla ragion di Stato, il quale proprio nella lotta al banditismo e ai pericoli sociali della miseria formò il suo apparato repressivo, che si espresse nel corso del XVII secolo», in V. Paglia, *Storia dei poveri in Occidente*, cit., pp. 288, 294.

¹⁸ Per Jütte il paradigma del «centralized relief», in R. Jütte, *Poverty and deviance in Early Modern Europe*, cit., pp. 105–125.

donante non può più donare, senza passare dall'ufficio preposto alla cura dei poveri.

I due modelli appena richiamati si articolano intorno a un ideale principio di alternatività tra la facoltà di mendicare e l'assistenza (*subventio*): alternatività che diverse fonti dottrinarie sembrano confermare e che le nuove prassi assistenziali non paiono mai smentire. Una testimonianza significativa in tal senso è costituita da un parere della facoltà di teologia di Parigi, chiamata nel 1531 a esprimersi sulla legittimità del regolamento assistenziale della città fiamminga di Ypres. Il regolamento si basava proprio sul divieto di mendicizia e sulla predisposizione di un'amministrazione assistenziale municipale di nuova specie. Scriveva il Collegio parigino:

Questo regolamento deve essere osservato con cura e diligenza tali che si provveda in maniera sufficiente e onesta a tutti i poveri che spettano alla cura della città, in modo che mai un indigente, forestiero o straniero sia ridotto a necessità estrema o vicina all'estrema a causa di questa ordinanza. Allo stesso modo, qualora la borsa comune non fosse sufficiente, non deve essere proibita la mendicizia in pubblico¹⁹.

In questo modo la facoltà di teologia di Parigi legittimava l'avvio di un'esperienza profondamente innovativa che, ottenuto il *licet* di conformità all'ortodossia cattolica, fu presto seguita da molte altre città in Europa.

Nella prassi, la rigida contrapposizione tra i due modelli tendeva naturalmente ad attenuarsi: poteva accadere infatti che i provvedimenti sulla mendicizia alternassero divieti relativi e divieti assoluti. D'altra parte, i tentativi di

¹⁹ La traduzione dal latino è a cura di chi scrive. Per il testo originale ci si è riferiti alla versione riportata da C. Du Plessis d'Argentré, *Collectio judiciorum de novis erroribus, qui ab initio duodecimi seculi post incarnationem verbi, usque ad annum 1713*, Parigi 1728, II, p. 79. La decisione del Collegio di Parigi riprendeva l'opinione di un suo membro, il teologo scozzese nominalista John Mair, si veda per una notizia biografica in J. Farge, *Biographical register of Paris doctors of theology, 1500-1536*, Toronto 1980, p. 247. Si leggeva in un commento del Mair, nel suo *Quartus sententiarum*, pubblicato a Parigi nel 1509: «Se un principe o una comunità decidesse che nella sua patria non vi debba essere mendico e provvedesse agli impotenti, ciò sarebbe lecito, come fa questo vescovo granadino, trova un'attività per tutti i nullatenenti che possono lavorare e li dispone a un'attività adatta al loro male; così provvede a ciechi, zoppi e simili, purché possano lavorare; se alcuni non possono lavorare in nessun modo, raccoglie le elemosine e li sostiene perché preghino per gli altri (...)» (*Si aliquis princeps vel communitas statuatur in sua patria ne sit mendicus et provideatur impotentibus tunc hoc est licitum ut facit episcopus granacensis, pro omnibus nihil habentibus qui laborare possunt artem reperit et ponit eos ad artem suo morbo convenientem sic cecis claudis et similibus provideat per artem dummodo laborare possunt si aliqui laborare nequeant quoque pacto: colligit elemosinas et illos nutrit ut vacent orationi pro aliis...*), in J. Mair, *Quartus sententiarum Iohannis Maioris*, Parigi 1509, f. LXXXIII. La circostanza era nota ai contemporanei, e in particolare alla Magistratura di Ypres, che nella difesa del suo regolamento non mancò di menzionare l'opinione del teologo, cfr. P. Bonenfant, *Les origines et le caractère de la réforme de la bienfaisance publique aux Pays-Bas sous le règne de Charles-Quint [1^e partie]*, cit., p. 222.

razionalizzazione della carità da parte delle città potevano consistere nella delega della responsabilità dell'assistenza a una confraternita, un ospedale o un'altra associazione caritativa, come tale priva di pretese monopolistiche e anzi sussidiaria rispetto al panorama della carità privata. Un buon esempio di convivenza tra centralizzazione burocratica e informalità è costituito dal sistema assistenziale pontificio a Roma, d'altra parte la patria della carità cristiana tradizionalmente intesa. Articolato – sul finire del XVII secolo - nelle tre strutture dell'Ospedale di Ponte Sisto, del Palazzo Lateranense e di San Michele a Ripa Grande, l'assistenza ai poveri procedeva a Roma per bandi generali sulla mendicizia di tipo provvisorio, sovrapponendosi a un tessuto associativo fiorente, cui il papa non volle mai sottrarre capacità di intervento²⁰.

3.1. *Carità libera e carità imperativa. L'obbligo dei cives*

Siamo in grado a questo punto di spiegare in che modo il dovere assistenziale assunto dalla città poteva tradursi in un obbligo di carità per i cittadini. Al modello liberale si lega il regime che per comodità ascriviamo alla *libera carità*: più precisamente, al divieto relativo di mendicizia (sistema di licenze), si accompagna l'idea che le elemosine debbano essere corrisposte secondo la piena discrezionalità del fedele, senza che l'amministrazione possa vantare alcuna pretesa di regolazione, tanto sui tempi di corresponsione quanto sulla destinazione (il povero vagante o l'istituzione ecclesiastica). Al secondo modello, che è quello che più ci interessa, è legato invece il regime che definiamo di *carità imperativa*, avvalendoci di un suggerimento di Brian Pullan²¹. Esemplificativa di questo ambito è la *ratio* osservata nella prima metà del XVI secolo dalla città fiamminga di Ypres - quindi da Parigi, Venezia, oppure, in Spagna, da Zamora e Azpeitia - *ratio* che si basava sul divieto assoluto della mendicizia e sulla centralizzazione burocratica dell'elemosina. In queste realtà urbane si afferma la pretesa amministrativa di governare il dovere assistenziale dei propri cittadini. Si interviene in particolare sui tempi della corresponsione e sulla destinazione delle elemosine, che tuttavia rimanevano libere quanto ai presupposti di corresponsione.

²⁰ A. Groppi, *Il welfare prima del welfare*, cit., pp. 19-70. Vedi anche P. Simoncelli, *Note sul sistema assistenziale a Roma nel XVI secolo*, in G. Politi- M. Rosa- F. Della Peruta (curr.), *Timore e carità: i poveri nell'Italia moderna*, cit., pp. 137-156.

²¹ B. Pullan, *Povert , carit  e nuove forme di assistenza nell'Europa moderna*, in D. Zardin (cur.), *La citt  e i poveri. Milano e le terre lombarde dal Rinascimento all'et  spagnola*, Milano 1995, p. 37, ove lo stesso autore dichiara di essersi ispirato agli studi di Colin Jones sulla povert  di Ancien R gime, raccolti sotto la formula del *charitable imperative*, in C. Jones, *The charitable imperative: hospitals and nursing in ancien regime and Revolutionary France*, London and New York 1989.

In altri termini, il cittadino restava formalmente libero di decidere se versare l'elemosina oppure no e, di conseguenza, anche di definirne l'ammontare. Un ufficio pubblico, generalmente comunale, era poi incaricato di domandare regolarmente le elemosine ai residenti per il tramite dei parroci, che assumevano così le vesti di funzionari o di figure amministrative laiche appuntate alla missione²².

Tab. 2
L'obbligo assistenziale

Assistenza decentralizzata (informale)	Assistenza centralizzata (formale)
↓	↓
Carità libera (libertà di elargire)	Carità imperativa (obbligo di elemosina, tasse dei poveri)

Come se si volesse preservare la sua natura di opera di misericordia, l'elemosina non viene richiesta tramite il ricorso a schemi di tipo strettamente impositivo: al contrario, tende a mantenersi nei limiti del principio di volontarietà. Vige di regola un meccanismo di insistente sollecitazione: si chiede al *civis* di assumere un impegno in denaro, il cui adempimento sarà cura della città garantire. Nella *Deliberazione del Senato Veneto sul bando della questua e sui provvedimenti necessari per renderlo efficace* (1529), si menziona significativamente l'esazione di una *voluntaria taxa*²³, cioè una tassa annuale richiesta da un collegio di eletti di ciascuna parrocchia - un nobile, due borghesi e un artigiano - ai residenti della contrada di pertinenza. A Mantova, intorno alla metà del XVI secolo, lo stato gonzaghesco ricorre a forme di raccolta che Roberto Navarrini e Carlo Marco Belfanti hanno definito di *elemosina coatta*²⁴: l'imposizione cioè di una tassa in capo a nobili e

²² È bene avvertire che anche in questo caso la classificazione ha carattere orientativo. Non si possono escludere infatti coesistenze e compartecipazioni. Si può tutt'al più osservare che dove è più intensa e pervasiva la funzione assistenziale pubblica, sono anche più evidenti le necessità finanziarie dell'ufficio civico e quindi le pretese impositive o semi-impositive. Viceversa, dove l'amministrazione si disinteressa dell'assistenza o, come è più frequente, sceglie di occupare una posizione sussidiaria rispetto alle reti della carità privata, è difficile che possa competere sulle risorse ricorrendo all'imposizione o all'esazione 'volontaria'.

²³ B. Pullan, *La politica sociale*, cit., p. 237.

²⁴ R. Navarrini, C.M. Belfanti, *Il problema della povertà nel ducato di Mantova. Aspetti istituzionali e problemi sociali (secoli XIV-XVI)*, in G. Politi-M. Rosa-F. Della Peruta (curr.), *Timore e carità: i poveri nell'Italia moderna*, cit., p. 131.

mercanti per la costituzione e il finanziamento di un *Ufficio dei poveri*, consistente in un comitato composto da quattro nobili e quattro mercanti, incaricato di distribuire le risorse ricavate dal prelievo con l'aiuto delle parrocchie. In Francia, come si vedrà più avanti, si riscontra nella prima metà del XVI secolo l'esistenza di *taxes des pauvres*. Il punto è che, nonostante l'intrinseca libertà dell'elemosina, il contribuente non può sottrarsi alla formulazione dell'impegno e, per quel che sembrano indicare le fonti, nemmeno alla sua esecuzione. Allo stesso regime si iscrivono le esperienze delle *alms* inglesi - prima nella versione di Edoardo VI del 1552, quindi in quella elisabettiana del 1563²⁵ - e della *taxe des pauvres* di Parigi del 1551²⁶.

Vi sono infine esempi propriamente fiscali che, come tali, non appartengono propriamente ai regimi di carità - della carità non hanno infatti più nulla - ma contribuiscono a definirne, per differenza, le forme, e in ogni caso ne costituiscono un esito. Il passaggio, che verrà più avanti esaminato, può essere individuato per l'Inghilterra nel 1573, grazie alla sostituzione delle elemosine, voluta da Elisabetta I, con un *poor's rate*. In Francia la datazione è più incerta. La nostra indagine ci porta a fissare nell'anno 1693 la prima attestazione, a Parigi, di una tassa propriamente intesa.

È importante ricordare che sia le elemosine obbligatorie che le tasse possono essere considerate come parte di uno stesso processo storico. Che le elemosine assumano fino in fondo le vesti di una tassa o meno, esse segnano infatti un momento di affermazione, in capo alle città, di prassi assistenziali permanenti. Le relazioni di carità si trasformano da rapporti personali, estemporanee ed eventualmente affidate all'autorità del vescovo, a veri e propri rapporti giuridici, come tali del tutto spersonalizzati. Emergono, in luogo delle tradizionali abitudini della misericordia, dei doveri civici procedimentalizzati, pensati e attuati per sopravvivere alla comunità che li adotta. Essi sono il segno di una funzione astratta, che già può dirsi una funzione pubblica²⁷.

²⁵ Rispettivamente, 5&6 Edward VI c. 2 e 5 Elizabeth c. 3, secs. 7-8, in J. Raithby (cur.), *The Statutes of the Realm*, London 1817, IV.I, pp. 131-132, 412.

²⁶ *Déclaration portant règlement pour la nourriture des pauvres de la ville de Paris*, Paris, 13 février 1551, enreg. le 26 au Parlement, in Decrusy-M. Isambert-Armet, *Recueil général des anciennes lois françaises*, XIII, pp. 262-263. L'esazione sarebbe stata estesa a tutto il regno da Enrico III nel 1586, vedi l'*Édit portant que chaque ville du royaume sera tenue de nourrir et entretenir ses pauvres sans les laisser vaguer d'un lieu à l'autre*, in Decrusy-M. Isambert-Armet, *Recueil général des anciennes lois françaises*, Paris 1828, XIV, pp. 600-601. Si veda anche B. Pocquet, *Essai sur l'assistance publique. Son histoire, ses principes, son organisation actuelle*, Paris 1877, pp. 121-123.

²⁷ Secondo una traiettoria simile a quella delineata dal Kantorowicz per la giustizia e la difesa, vedi E. H. Kantorowicz, *I due corpi del re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, Torino 1989, pp. 243-247.

4. *Le tasse dei poveri. I casi di Francia e Inghilterra (XVI-XVIII)*

Veniamo ora alle vicende delle tasse dei poveri in Francia, precisamente a Parigi e in Inghilterra. Il punto di partenza della nostra indagine sono gli atti normativi istitutivi di un obbligo in elemosina, assistito da un meccanismo esecutivo che ne assicuri l'osservanza.

La parabola francese prende avvio dalla *Dichiarazione sul mantenimento dei poveri di Parigi* del 1551, di Enrico II di Valois²⁸. Si tratta di un intervento sul regolamento assistenziale dell'Ufficio dei Poveri di Parigi (*Bureau des Pauvres*, poi *Grand Bureau des pauvres*), emanato da Francesco I nel 1544²⁹. La *Dichiarazione* introduce una prassi di raccolta delle elemosine duratura, come si evince dall'attestazione di Pierre Guénois di tre atti parlamentari confermativi per gli anni 1584, 1589 e 1602³⁰ e da un regolamento del 1650³¹. Tuttavia, a distanza di un secolo, si affianca alle elemosine un'imposta sulla proprietà, anch'essa finalizzata all'assistenza dei poveri. Ciò emerge in particolare da quattro pronunce del Parlamento di Parigi, rispettivamente del 1693, 1709, 1718 e 1740³².

La disciplina inglese riposa viceversa sugli statuti di epoca elisabettiana (1558-1603). A partire dalla *poor law* del 1563³³ è possibile infatti rinvenire l'introduzione di un obbligo di elemosina assistito da un meccanismo esecutivo. L'adempimento dell'obbligo contributivo in favore dei poveri del Regno - meglio: delle città - viene affidato ai Giudici di Pace di ciascuna contea. A partire

²⁸ Vedi nota 23.

²⁹ *Ordonnance attribuant aux prévôt des marchands et échevins de Paris la surintendance des pauvres de ladite ville*, Beynes, 7 novembre 1544, enreg. au Parl. de Paris le 13 novembre 1544. Ci si è riferiti al testo riportato da Michel Félibien in M. Félibien, *Histoire de la ville de Paris*, Paris 1725, V, pp. 284-285.

³⁰ Si sono esaminati i testi riportati dal Guénois, in P. Guénois, *La grande conference des ordonnances et édits royaux*, Paris 1678, III, p. 282.

³¹ *Arrêt du Parlement du neuvième Février 1650 concernant le payement et la levée de ladite Taxe* in [Parlement de Paris], *Arrêt du Parlement concernant la taxe pour les pauvres du grand bureau des pauvres de la ville et fauxbourgs de Paris*, Paris 1718, url: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8607456g>

³² Per i regolamenti del 1693, 1709 e 1740, si sono esaminati i testi riportati dal notaio reale nonché ufficiale regio del marchesato di la Pallisse Edme de la Poix de Fréminville (†1773). In particolare: *Arrêt rendu en la Chambre des Vacations par provision pour la subsistance des Pauvres de la Campagne*, du 20 Octobre 1693, *Arrêt du Parlement du 19 Avril 1709 qui pourvoit à la subsistance des Pauvres mendiants*, *Arrêt de la Cour du Parlement du 30 Décembre 1740 pour la subsistance des Pauvres*, in E. La Poix de Fréminville, *Dictionnaire ou Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses, et seigneuries de la campagne*, Paris 1758, pp. 544-552, v. subsistance, url: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96025708>. Per il regolamento del 1718, vedi nota 29.

³³ 5 Elizabeth I c. 3, sec. 7, in J. Raithby (cur.), *Statutes of the Realm*, IV.I, cit., p. 412.

dallo *Statuto per il Sollievo dei poveri* del 1573 tuttavia - a soli vent'anni di distanza dalle più famose *poor laws* del 1598 e 1601 - si possono già rinvenire gli elementi essenziali del *poor's rate* che caratterizzò l'esperienza assistenziale inglese per oltre due secoli³⁴.

I processi normativi e i contesti istituzionali sono all'apparenza molto diversi. A Parigi il tributo si delinea prima per mano regia quindi attraverso la giurisprudenza regolamentare del Parlamento. A Londra, quindi in tutto il Regno di Inghilterra, la contribuzione *causa caritatis* si manifesta invece da subito come pertinenza della legislazione statutaria nazionale. La tassa inglese si delinea cioè come uno strumento impiegato dal governo centrale per coordinare la spesa sociale delle amministrazioni territoriali. Ciò detto, è vero però che dietro l'eterogeneità istituzionale si celano delle affinità che autorizzano la comparazione. A Parigi le pronunce del Parlamento hanno infatti natura regolamentare, vale a dire che consistono in provvedimenti resi in nome del re, quasi-legislativi e riservati alle materie di polizia generale - diremmo oggi amministrativi³⁵. In secondo luogo, in entrambe le esperienze ciò che nasce come un'elemosina (*aumônes, alms*) si trasforma in una tassa locale sulla rendita fondiaria o sulla proprietà, definita sulla base di un criterio di proporzionalità.

Prima di illustrare in dettaglio ciascun meccanismo, conviene svolgere alcune considerazioni generali sul contesto. Non si comprenderebbe infatti come un'elemosina, tradizionalmente riservata alla trattativa morale, possa manifestarsi come un'imposta, se non si tenesse conto dei contesti sociali e delle mentalità che quei contesti dovevano regolare.

³⁴ Come noto, le *poor laws* di Elisabetta rimarranno invariate, salvo variazioni minori, fino al 1834. Si rinvia a A. Brundage, *The english poor laws, 1700-1930*, Houndmills Basingstoke Hampshire New York 2002.

³⁵ Gli «arrêts de règlement» sono atti amministrativi o quasi-legislativi del Parlamento. Essi sono resi in nome della giustizia del re e concernono prevalentemente materie di polizia generale. Si riconoscono a partire dall'ordine di esecuzione nonché dall'ordine di pubblicazione impartito alle magistrature inferiori, alla fine del provvedimento stesso, vedi J. Bart-P. Payen, *Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe siècle. Dimension et doctrine*, Paris 1997, pp. 40-44.

4.1. *Elemosine troppo scarse per poveri troppo numerosi. Le ragioni contabili dell'assistenza*

Le tasse dei poveri si basano anzitutto su una razionalità contabile nuova. Basterà un piccolo esperimento mentale per convincersene. Si provi a vestire i panni dell'amministratore o del sovrintendente dei poveri di *Ancien Régime* e se ne esamini il problema più ricorrente - secondo le fonti normative e secondo la storiografia, la cronica mancanza di fondi. Le smisurate proporzioni assunte dalla povertà nel tardo Cinquecento, francese come inglese, impongono dunque strategie all'altezza delle domande di soccorso. Guardiamo a questo punto quali furono le soluzioni più comunemente adottate.

Si trattasse dell'Ufficio dei Poveri a Parigi o dell'elemosineria parrocchiale dei borghi inglesi, gli uffici secolari si trovarono spesso a dover fronteggiare difficoltà finanziarie croniche, rese evidenti dalla tenuta di registri contabili ed elenchi dei poveri estremamente rigorosi. La testualità normativa è molto esplicita a riguardo. Essa restituisce ovunque una preoccupazione di ordine pubblico – la necessità di dare un ordine e una collocazione alla popolazione povera residente e straniera della città, se non anche limitarne la mobilità in entrata – ma soprattutto, la denuncia dell'insufficienza finanziaria delle elemosine volontarie. Si legge ad esempio nella *Dichiarazione sul mantenimento dei poveri di Parigi* del 1551 che le libere elemosine dei residenti erano a tal punto diminuite, e la carità dei più benestanti così 'intiepidita', che, a meno di vanificare ogni sforzo dell'amministrazione, ogni abitante o residente non avrebbe più potuto rifiutare il versamento dell'elemosina, pena una sanzione di natura pecuniaria³⁶.

Come ha dimostrato Paul Slack, per le stesse ragioni la città di Londra si era trovata costretta a sostituire le libere elemosine settimanali con un prelievo

³⁶ «Par le moyen de quoi l'ordre et police a esté gardé jusques à présent, toutesfois les questes et aumosnes que l'on vouloit recouvrer, par sepmaine en chacune paroisse sont tant diminuées, et est la charité de la plupart des plus aisés manans et habitans de nostredite ville tant refroidie, qu'il est malaisé et impossible de plus continuer l'aumosne desdits pauvres, que l'on a accoustumé leur distribuer par chacune sepmaine, chose qui nous vien à très-grand regret et déplaisir. Pourquoi nous désirans à ce pourveoir, et nous employer à oeuvres vertueuses et pitoyables, à ce que les pauvres des prochaines provinces de nostredite ville ne se viennent retirer en icelle qui pourroient apporter grands inconvéniens et dangers de peste aux manans et habitans d'icelle, et que l'ordre et police desdits pauvres ne soit rompu, mais entretenu, et que plus facilement on puisse subvenir à la nourriture des vrais pauvres», in Decrusy, Isambert, Armet, *Recueil général des anciennes lois françaises*, XIII, Paris 1828, pp. 262-263, url: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k51699s/f266.item.zoom>. L'esazione sarebbe stata estesa a tutto il regno da Enrico III nel 1586, vedi l'Édit portant que chaque ville du royaume sera tenue de nourrir et entretenir ses pauvres sans les laisser vaguer d'un lieu à l'autre, in Decrusy-M. Isambert-Armet (curr.), *Recueil général des anciennes lois françaises*, XIV, cit., pp. 600-601. Si veda anche B. Pocquet, *Essai sur l'assistance publique*, cit., pp. 121-123.

obbligatorio già nel 1547³⁷, anticipando in questo modo l'atto del parlamento inglese del 1563³⁸. L'ammontare del prelievo sarebbe stato determinato dall'amministratore parrocchiale sulla base, si noti bene, del numero e della qualità dei poveri recensiti. Veniva quindi introdotta nel prelievo a fini assistenziali una logica che partiva dalla previsione di spesa, spesa che sarebbe poi stata ripartita in forma proporzionale tra i contribuenti.

Ciò che colpisce è che la scelta impositiva obbedisca a un calcolo, vale a dire alla considerazione di una differenza tra risorse disponibili e bisogni dei poveri complessivamente considerati. Nello sviluppo dei ruoli dei poveri e degli elenchi dei donatori, gli amministratori potevano misurare i rapporti tra gli oboli raccolti e le necessità della distribuzione caritativa, dunque esprimere un giudizio di equilibrio tra necessità e offerta caritativa. In altri termini, potevano porsi il problema del finanziamento e decidere di volta in volta come bilanciare gli aspetti della domanda di soccorso e delle risorse da accordare alla stessa, scegliendo eventualmente di ricorrere a prelievi più o meno forzosi per aumentare le elemosine a disposizione. Il dato non è banale se si considera per esempio che, a fronte di un problema simile, i legislatori costituzionali europei contemporanei tendono ad adottare la soluzione opposta, dettando un'esplicita priorità dei vincoli di bilancio sulle risorse da destinare alla spesa sociale³⁹.

Con ciò non si vuole sostenere che le amministrazioni di *Ancien Régime* abbiano conosciuto e impiegato un concetto simile a quello contemporaneo della soglia di povertà, vale a dire una misura della «differenza tra i bisogni e i mezzi di sussistenza», secondo la definizione di François de la Rochefoucauld del 1790⁴⁰. Tuttavia è difficile non rilevare un'evoluzione nella razionalità dei soccorsi. Come già osservava il Naville⁴¹, cominciano a essere computati i bisogni, vale a dire delle mancanze, rispetto all'obiettivo fisso del mantenimento. Il minimo che si possa dire è che si stanno abbandonando le forme aleatorie e

³⁷ Nel decennio successivo avrebbero adottato schemi impositivi anche le città di Norwich, York, Colchester, Ipswich e Cambridge, in P. Slack, *The English Poor Law, 1531-1782*, Basingstoke 1995, p. 17.

³⁸ 5 Elizabeth I c. 3, sec. 7, in J. Raithby (cur.), *Statutes of the Realm*, IV.I, cit., p. 412.

³⁹ Per l'Italia, si veda la novella all'art. 81 Cost., introdotta con la legge cost. 20 aprile 2012, n.1, recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale».

⁴⁰ «la disproportion des besoins avec les moyens de subsister», in F. A. La Rochefoucauld-Liancourt, *Plan de travail du comité de mendicité, en annexe de la séance du 6 juin 1790*, in *Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises*, Paris 1879-, XVI, p. 126.

⁴¹ F.M. Naville, *De la charité légale, de ses effets, de ces causes et spécialement des maisons de travail et de la proscription de la mendicité*, Paris 1836, I, p. 32.

estemporanee della carità giuridica pre-moderna, in favore di una ratio permanente.

4.2. «A ciascuno i propri poveri». Territorialità, carità e volontarietà delle elemosine

In Francia, le tasse dei poveri nacquero e si svilupparono come tributi locali, funzionali a una gestione ordinata della popolazione indigente del Regno. La loro progressiva trasformazione da elemosine obbligatorie a veri e propri tributi può dirsi anzi favorita dall'esigenza, regolarmente espressa nelle premesse delle leggi sui poveri, di evitare che la popolazione indigente si riversasse sui grandi centri urbani, non potendo trovare soccorso nei luoghi di origine o di residenza. Il principio-guida delle legislazioni assistenziali è quello di far sì che ciascuna città si faccia carico dei *propri* poveri, così da non aggravare altre comunità. Si tenga a mente inoltre che la territorialità dell'assistenza rispondeva anche a una criminalizzazione implicita della mobilità dei poveri, vista come minacciosa perché comprometteva la capacità di controllare localmente un fenomeno destabilizzante.

La territorialità delimita il perimetro di una solidarietà di tipo comunitario, ordinata attorno a una *civitas* che le fonti più risalenti considerano, in un andirivieni continuo tra piano interiore ed esteriore, individuale e collettivo, come comunità dei fedeli. Secondo il segno impresso dal Concilio di Tours del 567 - cardine della riflessione dottrinale sull'assistenza per i secoli tardo-medievali - spetta a ciascuna città mantenere i propri poveri, secondo le proprie forze: si tratti dei sacerdoti o dei cives, ciascuno deve nutrire «il suo povero», fare esercizio di carità secondo un criterio di prossimità e di espansione progressiva degli aiuti. Si legge nel testo conciliare:

[Che] ciascuna città nutra i propri poveri e indigenti con alimenti adatti, secondo le [sue] forze: e ciascuno nutra il suo povero, sia i parroci più vicini che gli abitanti, di modo che questi non vaghino per altre città⁴².

Nelle leggi del secolo, la territorialità si presta a essere assimilata e integrata come criterio di organizzazione finanziaria. Essa rileva cioè come principio di

⁴² «Unaquaeque civitas pauperes et egenos alimentis congruentibus pascat secundum vires: et tam vicini presbyteri quam cives unusquisque suum pauperem nutriat; quo fiat ut ipsi pauperes per alias civitates non vagentur», in *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio. Accurrante Giovanni Domenico Mansi*, Florentiae, Venezia 1759-1785, IX, col. 793. Il testo riemerge in un capitulare di Carlo Magno del 806, in cui si dispone che ciascun fedele nutra il proprio povero «de beneficio aut de propria familia», vedi Capitulare di Nimega, art. 9, MGH, *Capitularia*, 1.

selezione degli obbligati e dei beneficiari - i componenti della città e, all'interno delle città, i componenti delle parrocchie (*paroisses, parisbes*) - legando i primi ai secondi; si traduce quindi in una regola di contribuzione su base locale, a ben vedere comune per formulazione e applicazione a entrambe le legislazioni. In Francia, l'articolo 73 dell'*Ordinanza sulla riforma della giustizia*⁴³ del 1566, stabilisce che il carico caritativo necessario al soccorso dei poveri di ogni città, borgo o villaggio, debba essere sostenuto dai luoghi di cui gli stessi poveri erano nativi o stabili residenti, «senza che possano vagare o chiedere l'elemosina altrove»⁴⁴, e che a tal fine gli abitanti di ogni comunità siano tenuti a contribuire secondo le loro facoltà, sotto la sovrintendenza delle magistrature comunali. In Inghilterra, lo stesso principio assume portata nazionale già a partire dalla *poor law* di Enrico VIII del 1536 (*Statuto per la punizione dei vagabondi indolenti e dei mendicanti*)⁴⁵, sebbene con alcuni strumenti di correzione per evitare iniquità finanziarie eccessive tra le parrocchie⁴⁶. Dal punto di vista del povero assistendo, l'organizzazione territoriale si traduce nella possibilità di richiedere un soccorso solo e soltanto nella città di origine o di ultima e duratura residenza. Si traduce anche in un forte scoraggiamento a spostarsi e vagare per città diverse da quelle in cui il sistema assistenziale lo ha inquadrato.

⁴³ «(73) Et outre ordonnons que les pauvres de chacune ville, bourg et village, seront nourris et entretenues par ceux de la ville, bourg ou village dont ils seront natifs et habitans, sans qu'ils puissent vaguer et demander l'aumone ailleurs, qu'au lieu duquel ils sont. Et à ces fins seront les habitans tenus à contribuer à la nourriture desdits pauvres selon leurs facultés, à la diligence des maires, eschevins, consuls et maguilliers des paroisses [...]», in *Ordonnance sur la réforme de la justice*, n. 73, Moulins, février 1566. enreg. au Parl. le 23 juillet 1566, in Decrusy, Isambert, Armet (curr.), *Recueil général des anciennes lois françaises*, XIV, cit., p. 209. Il provvedimento riprende a sua volta un editto di Francesco I adottato nel 1536 per Parigi, cfr. *Édict sur le fait de la justice dans le duché de Bretagne, et sur l'abréviation des procès*, Valence, 30 aout 1536, enreg. au Parl. de Bretagne le 3 octobre 1536, in Decrusy, Isambert, Armet, *Recueil général des anciennes lois françaises*, cit., p. 513. Conosciuto anche come *Ordonnance des Moulins*, dal luogo della sua emanazione, il provvedimento assume rilievo per aver abolito le giurisdizioni municipali civili, oltre che per aver introdotto l'ipoteca giudiziaria e stabilito la preminenza della prova scritta sulla prova testimoniale, in A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa: dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007, p. 342.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ 27 Henry VIII c. 25, In J. Raithby (cur.), *Statutes of the Realm*, III, cit., pp. 558-602.

⁴⁶ Si prevedeva che le risorse superflue delle parrocchie più ricche – più generose, e meno gravate dalla povertà – dovessero essere trasferite alle parrocchie più povere di una stessa unità amministrativa (città, borgo, cittadina, distretto etc.), in *Ibid.*, sec. 23, p. 562. Lo stesso intento perequativo si ritrova nelle *poor laws* del 1598-1601, ove si prevede una tassazione in aid delle parrocchie ricche in favore delle più povere, vedi 43 Eliz. c. 2, sec. 2, in J. Raithby (cur.), *Statutes of the Realm*, IV.II, cit., pp. 962-963.

La costruzione del dovere dell'assistenza attorno a una *communitas fidelium* localizzata, lo si capirà a breve, ha anche un ulteriore risvolto. Essa procede di pari passo con la natura volontaria delle elemosine. Fintanto che fa parte della comunità dei fedeli, il contribuente rileva come soggetto morale e come tale esprime una volontà in ordine alla sua elemosina. In altre parole, non c'è soluzione di continuità con la sua condizione di fedele. Al contrario, nel momento in cui l'autorità secolare decide di includere tra i contribuenti i proprietari di beni sul territorio parrocchiale - si può trattare di proprietari fondiari non residenti o, più semplicemente, di persone giuridiche - la volontà non può essere raccolta, poiché il proprietario viene spersonalizzato: non rileva quale membro della *communitas fidelium* dei luoghi e quindi non viene in considerazione quale soggetto che, nell'impegnarsi a versare, obbedisce a un dovere morale come un qualsiasi parrocchiano. Il proprietario è altrove, non si esprime. Serve pertanto un dispositivo di definizione della sua contribuzione che prescindendo dalla sua presenza, dalla sua volontà e quindi dalla sua carità: serve cioè un'imposta.

4.3. *Da elemosine a imposte*

Veniamo a questo punto alla definizione del passaggio dalle elemosine obbligatorie a un vero e proprio tributo. Riprendiamo la *Dichiarazione* parigina del 1551. Si tratta, a quanto consta, del primo atto istitutivo di un obbligo contributivo a Parigi, e come tale sta a capo di una serie di provvedimenti che si completa solamente nel XVII secolo. Si legge:

Abbiamo ordinato e ordiniamo per avviso e deliberazione del nostro consiglio, vogliamo e approviamo, che attraverso i deputati della nostra corte del parlamento, che vi hanno prestato giuramento per la polizia dei poveri, sia fatto, il più esaurientemente possibile, un censimento, per sapere da ciascun abitante e residente di questa città e dei suoi sobborghi ciò che abbia intenzione di donare e elemosinare, ogni settimana, per contribuire al mantenimento dei poveri, e che di offerte, rifiuti e risposte, sia fatto un elenco in ciascuna parrocchia, elenco che sia quindi immediatamente portato innanzi alla nostra corte del parlamento, perché ivi si proceda, per suo tramite ovvero per il tramite di coloro che vi saranno deputati, a tassare ciascun abitante e residente della nostra città di Parigi e dei suoi sobborghi, per una somma di denari settimanale, avuto riguardo delle offerte e delle facoltà, secondo ragione; Vogliamo che ciascun abitante o residente, qualunque sia la sua qualità, che si rifiuti di pagare la tassa alla quale si sarà impegnato ovvero che le sarà stata imposta dalla

nostra corte, o dai suoi deputati, sia sottoposto a esecuzione e costretto a pagare la detta tassa per l'avvenire, impregiudicate le somme dovute per il passato⁴⁷.

Il testo è particolarmente prezioso, poiché fornisce un primo esempio di fiscalizzazione delle elemosine. L'obbligo di versamento si configura attraverso un meccanismo a due tempi. In un primo momento, gli abitanti della città di Parigi sono tenuti a comunicare a funzionari designati le loro intenzioni contributive. Delle intenzioni deve quindi essere redatto un elenco, da consegnare alla Corte che - si arriva così al secondo tempo - deve trasformare le volontà censite in tributo, così da «tassare ciascun abitante e residente della nostra città di Parigi e dei suoi sobborghi, per una somma di denari⁴⁸ settimanale, avuto riguardo delle offerte e delle facoltà, secondo ragione». Si noti bene: emerge dalla *Dichiarazione* la preoccupazione di mantenere le elemosine in una dimensione di volontarietà. La mano secolare può regolare la carità dei fedeli, non al punto, però, di tradirne definitivamente la natura di virtù dell'anima. Il precetto dell'elemosina si traduce *pertanto, almeno in questa prima fase*, in un dono di libera determinazione del donatore. Il Parlamento interviene solo in un secondo momento sul contenuto dell'obbligazione, apportando eventuali correzioni, che supponiamo al rialzo: «avuto riguardo delle offerte e delle facoltà», dunque secondo un

⁴⁷ «Avons, par l'avis et délibération de nostre conseil, ordonné et ordonnons, voulons et nous plait: I) Que par les commis et députés par nostredite cour de parlement, qui ont presté le serment en icelle, pour le fait de la police desdits pauvres, soit fait le plus diligemment que faire se pourra nouvelle inquisition et recherche, pour savoir de chacun manant et habitant d'icelle nostredite ville et faulxbourgs, ce que libéralement il voudra donner et aumosner, par chacune sepmaine, pour aider à la nourriture et entretenement desdits pauvres, et que de leurs offres, refus et response, il soit fait role en chacune paroisse: lesquels roles contenans lesdites offres, refus et response, soient incontinent portés pardevers nostredite cour de parlement, pour iceux vus estre procédé, par elle ou ceux qu'elle commettra en cet endoit, à taxer chacun manant et habitant de nostredite ville de Paris et faulxbourgs d'icelle, à une somme de deniers, par chacune sepmaine eu esgard à leurs offres et facultés, ainsi qu'il appartiendra par raison. II) Et voulons que chacun manant et habitant en quelque qualité qu'il soit, qui sera refusant payer la taxe à laquelle il aura cotisé et imposé par nostredite cour, ou ses commis et députés, soit exécuté et contraint payer asdite taxe pour l'advenir, san préjudice des restes qu'ils pourroient devoir pour le passé», in *Déclaration portant règlement pour la nourriture des pauvres de la ville de Paris*, in *Déclaration portant règlement pour la nourriture des pauvres de la ville de Paris*, Paris, 13 février 1551, enreg. le 26 au Parlement, in Decrusy, Isambert, Armet (curr.), *Recueil général des anciennes lois françaises*, XIII, cit., p. 263.

⁴⁸ Nel regime monetario di ancien régime, 1 lira parisis = 20 soldi = 240 denari. Si consideri, a mo' di misura, che il salario medio (giornaliero) di un manovale dell'edilizia a Parigi ammontava nel 1510 a circa trenta denari, e nel 1538 a trentasei, e che con Si consideri a margine che con venti denari si poteva acquistare poco meno di un chilogrammo di burro nel 1510, poco più di cinquecento grammi nel 1538, cfr. M. Baulant, *Prix et salaires à Paris au XVIe siècle. Sources et résultats*, in «Annales. Économies, sociétés, civilisations», XXXI (1976), pp. 960-965.

principio di proporzionalità, e «secondo ragione». Come a dire che il legiferante volesse riservare alla Corte parlamentare un potere di correzione su base equitativa.

L'aspetto più interessante del dispositivo risiede nel potere di convalida parlamentare. Ricevute le offerte, la Corte fa registrare gli impegni su appositi elenchi - uniti a quelli destinati al computo dei poveri e delle loro esigenze - quindi li trasforma in imposte. Le obbligazioni unilaterali degli abitanti - sulla cui natura non vi possono essere dubbi se è vero che il provvedimento menziona poco più avanti la tassa alla quale ciascun abitante si sarà impegnato ovvero che gli sarà stata imposta in caso di reticenze - vengono assistite di efficacia esecutiva. Emerge in questo modo un tributo a due gambe: da una parte la volontarietà, rappresentata dall'intenzione contributiva che l'abitante deve comunicare al funzionario assistenziale perché questi la inserisca in un elenco *ad hoc* - significativamente un «ruolo», come a prefigurare la possibilità della riscossione - e dall'altra l'obbligatorietà, che deriva dalla convalida parlamentare degli elenchi delle elemosine al fine di trasformare le intenzioni in tasse suscettibili di essere riscosse (*exécution*). Si può ipotizzare che un simile meccanismo sia rimasto in essere per un lungo periodo, forse più di un secolo, sebbene non sia chiaro con quanta continuità⁴⁹.

A partire dal regolamento parlamentare del 1693, adottato per le campagne del circondario e ripreso per la città negli anni successivi (1709, 1718)⁵⁰, si affianca all'elemosina obbligatoria una fattispecie interamente tributaria, vale a dire la formulazione di un contributo completo per presupposti, base imponibile e misura del prelievo. Nel delineare i modi dell'esazione, secondo un meccanismo a due gambe del tipo già osservato - raccolta delle intenzioni, da iscriversi in appositi elenchi, e convalida parlamentare⁵¹ - il Parlamento ingiunge alle Parrocchie di iscrivere negli elenchi dei contribuenti anche i proprietari di beni nel territorio di rispettiva competenza, indipendentemente quindi - si noti bene - dall'essere gli stessi proprietari residenti o meno (la tassa colpisce del resto anche «corpi» e «comunità secolari»). Dovendo colpire soggetti che eviden-

⁴⁹ Contraria la tesi riferibile a Louis-Mathurin Moreau (†1881), secondo il quale la tassa dei poveri non fu mai stabilita in Francia in maniera generale e regolare, in L. M. Moreau-Christophe, *Du problème de la misère et de sa solution chez les peuples anciens et modernes*, Paris 1851, III, p. 352.

⁵⁰ Vedi nota 30.

⁵¹ In particolare, (a) nelle città ove siano presenti più parrocchie, le somme da versare e ripartire sono determinate, per ciascuna parrocchia, da un'assemblea di notabili, salve le correzioni secondo ragionevolezza e «prezzo del pane», apportate dagli uffici dei poveri del territorio; (b) un identico meccanismo, nelle città in cui la Parrocchia sia soltanto una, con la differenza che in tal caso è il Parroco a procedere alla definizione delle somme, affiancato dalle magistrature locali.

temente non possono esprimere una volontà come membri della comunità dei fedeli, la Corte detta anche i criteri di definizione del contributo: su base proporzionale, secondo un'aliquota pari a un soldo ogni lira per nobili e ecclesiastici - o meglio, coloro che non sono tenuti al pagamento della *taille*⁵² - considerando come base imponibile i due terzi delle rendite localizzate nella parrocchia di pertinenza, e su base proporzionale «il più possibile equa» per i tutti gli altri⁵³.

Il criterio territoriale e l'aliquota proporzionale sui beni localizzati nella parrocchia, affiancati alle elemosine più strettamente personali, sembrano ricordare l'esperienza medievale delle decime ecclesiastiche, e in particolare la controversia sull'ammissibilità di decime territoriali, più fruttuose delle personali e svincolate dalla partecipazione del fedele alla vita della comunità parrocchiale⁵⁴. La decima, come in parte anche l'elemosina, era infatti un tributo destinato teoricamente a sostenere i ministri di culto e le attività del sacerdozio. Non a caso, la circostanza che il prelievo potesse essere svincolato dal servizio di culto - in deroga, tra l'altro, al principio contrattualistico del prelievo medievale - generò un acceso dibattito tra i canonisti nella seconda metà del XII secolo. Come ha dimostrato Sara Menzinger, il contrasto culminò, per volere di Alessandro III e Gregorio IX, in una soluzione di convivenza - con le parole della studiosa, una vera e propria «rinuncia a una sistemazione unitaria in materia di prelievo»⁵⁵ da parte della Chiesa - tra decime «sulle cose» (decime prediali) e decime sulle persone (decime personali).

⁵² La *taille* era un'imposta diretta, personale o reale, dal cui versamento erano esenti i nobili, gli ecclesiastici, e i destinatari di un privilegio accordato dal re. Vedi M. Touzery, *L'invention de l'impôt sur le revenu. La taille tarifée 1715-1789*, Vincennes 1994, url: <http://books.openedition.org/igpde/2061>, v. Exemption de taille personnelle.

⁵³ «Que par provision et sans tirer à conséquence, toutes personnes, tant Ecclésiastiques que Séculières, tous Corps & Communautés séculières & régulières, ayant du bien dans lesdites Paroisse, à la réserve des Hôpitaux où l'hospitalité est actuellement exercée, & des Curés qui reçoivent la portion congrue, contribueront au payement de ladite somme; fçavoir, ceux qui ne payent point de Taille au sol la livre des deux tiers de ce qu'ils possèdent de bien affermé dans lesdites Paroisses. Et pour ce qui est des biens qui ne sont pas affermés, suivant la même cottité des deux tiers des Baux expirés depuis trois ans; & s'il ne s'en trouve point, suivant l'estimation qui en sera faite per les sus nommés le plus équitablement qu'il leur sera possible. Et à l'égard de ceux qui sont imposés à la Taille, autre que ceux qui y sont employés comme pauvres, par proportion la plus équitable qu'il se pourra de leurs biens, & des sommes pour lesquelles ils sont cottisés dans les Rôles des Tailles», in *Arrêt rendu en la Chambre des Vacations par provision pour la subsistance des Pauvres de la Campagne*, du 20 Octobre 1693, in E. La Poix de Fréminville, *Dictionnaire ou Traité de la police générale*, cit., p. 545.

⁵⁴ Si veda sulla questione S. Menzinger di Preussenthal, "Una Scienza Arcana". *Res e persona nelle teorie fiscali basso-medievali*, in M. Vallerani (cur.), *Valore delle cose e valore delle persone. Dall'Antichità all'Età moderna*, Roma 2018, pp. 213-222.

⁵⁵ Ivi, p. 221.

La vicinanza tra i dispositivi della decima e quelli adottati per esigere l'elemosina, oltre che la traiettoria storica suscita non pochi interrogativi - i dispositivi della decima sopravvivono in tarda età moderna nelle elemosine *pro pauperibus*? e con quanta consapevolezza da parte del legislatore secolare? - interrogativi che non si possono affrontare in questa sede, ma che è bene richiamare per una futura trattazione.

* * *

Il caso inglese presenta una traiettoria molto simile a quella francese, sebbene su un arco temporale meno esteso. Esaminiamone le tappe, che sono tre: lo statuto del 1552, che introduce il dispositivo dell'elemosina auto-imposta, già incontrata a Parigi nel 1551; l'atto elisabettiano del 1563, che introduce un principio di proporzionalità della definizione del tributo per i reticenti e una tutela di natura esecutiva, anch'essa già presente a Parigi nel 1551; infine le *poor laws* del 1573, del 1598 e 1601.

Cominciamo dal testo del 1552:

(...) i quali collettori - nella Domenica successiva alla loro elezione (ovvero nella Domenica successiva a questa, ove necessario), quando il popolo è in Chiesa e ha ascoltato il verbo sacro di Dio - dovranno richiedere e domandare a ogni uomo e ogni donna quanto, della loro carità, saranno felici di dare settimanalmente, per il soccorso dei poveri; la somma dovrà essere iscritta nel Registro o nel Libro [*Register Book* ovvero il registro di donatori e richiedenti]; i collettori, così eletti e designati, dovranno, da sé o tramite loro appuntati, coerentemente raccogliere le dette somme e distribuirle settimanalmente (...) ⁵⁶.

(...) E sia inoltre ordinato dalla detta autorità che, chiunque si rifiuti ostinatamente di dare per l'assistenza ai poveri, pur essendo in grado di adempiere a quest'opera di carità, ovvero chiunque incoraggi volontariamente altri a sottrarsi a questo atto così misericordioso, dovrà essere esortato dal Vicario o dal Parroco e dell'Amministratore della parrocchia in cui risiede per il soccorso ai poveri; se questi non fosse ancora persuaso, allora, previa dichiarazione del Vicario o del Parroco al Vescovo della Diocesi, il Vescovo potrà convocarlo, ove volesse osservare la presente riforma, al fine di indurlo e persuaderlo, con modi e maniere misericordiosi ⁵⁷.

⁵⁶ «(...) Which Collectors the Sondaye next after theyr electyon, (or the Sondaye following yf nede require,) when the people is at the Church and hath hardde Godde hollie worde, shall gentellie demaunde of everie man and woman what they of their charitie will be contented to give wekelie towards the relief of the Poore; And the same to be written in the saide Register or Booke; And the saide gatherers so being elected and chosen, shall justlie gather and trewlie distribute the same charitable Allmes wekelie (by themselfe or their assignes) (...)», in 5&6 Edward VI c. 2, sec. 2, in J. Raithby (cur.), *Statutes of the Realm*, IV.I, cit., pp. 131.

⁵⁷ «And Be it further enacted by thauctoritie aforesaide, that if anny parson or parsons being hable to further this Charitable worke, doe obstinatlie and frowardelie refuse to give towards the hellpp of the poore, or doo willfullie discourage other from so charitable a dede, the

Ritroviamo l'espedito dell'obbligazione unilaterale del parrocchiano residente. Come a Parigi, l'impegno deve essere iscritto e convalidato nei registri della parrocchia da parte di funzionari designati. Diverso è invece il meccanismo di tutela esecutiva per il caso di rifiuto della donazione da parte del soggetto sollecitato. Il provvedimento restituisce in effetti un'attenzione particolare nei confronti dei Parroci e del Vescovo - del tutto assente, paradossalmente, nella cattolica Parigi - che infatti vengono coinvolti quali attori istituzionali strategici per la riscossione delle elemosine.

In continuità con la politica di cooptazione ecclesiastica, un successivo statuto del 1563⁵⁸, il primo in materia dell'epoca elisabettiana, attribuisce al Vescovo la facoltà di comminare una multa di dieci *pound* - più o meno il prezzo di due cavalli - al soggetto che si fosse rifiutato di contribuire. L'intervento vescovile ha luogo - si notino ancora le assonanze con l'esperienza francese - a fronte di un rifiuto di contribuire secondo ragione e secondo le proprie facoltà⁵⁹. Emergono così due criteri di definizione del tributo: ragionevolezza e

Parsons Vicar or Curate and Churchwardens of the parishes where he dwelleth, shall gentillie exhorte him or them towards the relief of the Poore, And yf he or they will not so be persuaded, then upon the Certificate of the Parsons Vicar or Curate of the parishes to the Busshop of the Diocesse, the same Bisshopp shall sende for him or them to induce and pswade him or them by charitable wayes and meanes, and so according to his dicretyon to take order for the reformacion thereof», in 5&6 Edward VI c. 2, sec. 5, in Ivi, p. 132.

⁵⁸ Vedi nota 31.

⁵⁹ «And bee it further enacted by thauthoritee aforesaid, That yf any pson or psons being hable to further this charitable Worck, doo obstinately and frowardly refuse reasonably to give towards thhelpe and relief of the Poore, or doo vilfully discourage other from so charitable a Dede, the Parson Vicar or Curate and Churchwardens of the Parishes wherein he dwelleth shall then gentelly exhorte him or them towards the releef of the Poore; and yf he or they will not so bee pswaded, then upon the Certificate of the Parson Vicar or Curate of the Parishes to the Bishopp of the Dyoces or Ordinarye of the Place, Chauncellors or their Commissaries or Gardyan of Spualties, the same Bishoppes Ordinarye Chancellors or Commissaries or Gardeyn of the Spiritualities shall sende for him or them, t induce or psuade him or them by charitable meanes and waies textende their Charitee to the Poore, as in this Acte ys well ment and intended; And yf the pson or psons so sent for, of his or their frowarde or wilfull minde shall obstinatly refuse to gyve weekly to the releef of the Poore according to his or their habilites, that then the Bishoppe or Ordinarye of the Dyoces, Chauncellours or their Commissaries, shall have full Power & Auctoritee by virtue of this Acte, to bynde the saide obstinate and wilfull psons so refusing unto the Quene by Recognisance, in the some of Tenne Powndes, with Condiicion therupon to bee indorsed, that the sayd obstinate pson so refusing shall psonallye appere,, before the Justices of Peace of the Countye where the same pson shall then inhabyte and dwell, yf yt bee out of any Citie, Borouge or Towne Corporate, and yf yt bee within any Cittie Boroughe or Towne Corporate, then before the Mayours Bailiefes or other Head Officers of every suche Cite Boroughe or Towne Corporate,

proporzionalità, dovendosi intendere il primo come regola di ridefinizione equitativa. L'ordine del Vescovo è affiancato dalla tutela dei Giudici di Pace della contea, i quali, nel caso in cui il soggetto si rifiuti ulteriormente di contribuire, possono condannare lo stesso al pagamento, se non addirittura imprigionarlo. In questo modo l'opera di carità viene *assistita dalla forza* di una condanna giudiziale. Non meno interessante è anche la possibilità, accordata ai giudici riuniti in sessione collegiale, di procedere essi stessi a una prima richiesta di pagamento, quindi, in caso di rifiuto, di determinare e imporre la tassa settimanale secondo la loro discrezione⁶⁰.

Diversamente da quanto accade in Francia - in cui il meccanismo di imposta a due tempi (auto-obbligazione e convalida) convive con la previsione di un

at the next Generall Sessions to bee holden before the sayd Justices within the saide Countie, or at the next Courte to bee holden before the sayd Maior Baliefes or other Head Officers within every suche Citie Boroughe or Towne Corporate, and that the same obstinate pson shall not from thence departe without Lysence, of the said Justices yf he duell out of any Citie Boroughe or Towne Corporate, or of the said Maior Bayliefes or other Head Officers yf he dwell within any suche Cytie Bourghe or Towne Corporate ; And yf any suche obstinate persone shall refuse to bee bounde as ys aforesayd, that then the said Bishoppe Ordinarie Chauncello' or Comissarie, shall have auctoritee by this Acte to comitt the sayd obstinatt pson to Pryson, there to remayne without Bayle or Mainepriise untill the sayd obstynate parson shall become bounde as ys aforesaid», in 5 Elizabeth I c. 3, sec. 7, in Ivi, p. 412.

⁶⁰ «And further bee yt enacted by thauthoritee aforesayd, That the sayd Justices or suche of them as shalbee at the said Sessions, or the Maio' Bailiefes or other Head Officers of everye suche Citie Burghe or Towne Corporate, yf the said obstinate pson doo appeare before them, shall charitably and gentelly perswade and move the said obstinate psons textende his or their Charitee towards the Relief of the Poore of the Pische where he or she inhabiteth and dwelleth ; and yf he or she shall obstinatly and wilfully stande in the same, and will not bee pswaded therein by the sayd Justices Maior Bailiefes or other Heade Officers, that then yt shall and may bee lafull to and for the sayd Justices yf yt bee out of any Citie Burghe or Towne Corporate, and yf yt bee witin any Citie Burghe or Towne Corporate, for the Marior Bailiefes or other Head Officers of the same Citie Burghe or Towne Corporate, wth the Churchwardens wher the sayd obstinate pson shall inhabite, or one of them, to sesse taxe and lymit, upon every suche obstinate pson so refusing, according to their good discretions, what Some the said obstinate pson shall pay weekly towards the Relief of the Poore within the sayd Pische where he or she shall inhabyte and dwell; And yf the said pson so sessed and taxed shall refuse to paye the Sōme that shalbee so reasonablye lymited taxed and appointed, then the said Justices of Peace or twoo of them, wherof thone to be of the Quorū, or the sayd Mayor Bailiefes or other Head Officers of every suche Citie Burghe or Towne Corporate, shall have full Power and Auctorite by vertue of this Acte, upon Complaynte and Certificate to them by the Collectoures and Churchwardens of the same Pische wher the sayd obstinate pson shall dwell, to comit the said obstinate pson and psons so refusing to pay, to Pryson to the next Gaole, there to remaine we'out Bayle or Mainepriise till he or they have payde the sayd Sōme so appointed taxed and limited, together wh tharrerages therof, yf any suche shall fortune to bee», in 5 Elizabeth I c. 3, sec. 8, in Ivi, p. 412.

tributo perfetto e in cui, comunque, anche l'intervento parlamentare risulta vincolato a criteri di proporzionalità e ragionevolezza - in Inghilterra viene presto introdotta la previsione di un'imposta completa dei suoi presupposti essenziali, vale a dire base imponibile e misura del prelievo (oltre, naturalmente, la relativa tutela esecutiva per il caso del mancato pagamento).

La tassa dei poveri inglese viene introdotta con i due *Statuti per il Sollievo dei Poveri* del 1598-1601. È bene ricordare che prima di questi, Elisabetta sperimenta un dispositivo fiscale con lo *Statuto per la Punizione dei Vagabondi e il Sollievo dei Poveri e degli Impotenti* del 1573 (14 Eliz. c. 5)⁶¹. Vi si prevede che, una volta registrate le necessità di ciascuna contea, i Giudici di Pace ovvero i Sindaci, i Balivi di ogni borgo inglese, ovvero altri ufficiali da questi designati, debbano tassare ogni abitante del proprio territorio di competenza «secondo il loro buon discernimento»⁶² e per un importo settimanale. Sebbene l'atto continui a definire più avanti il contributo come «un'opera di carità»⁶³, l'allontanamento dalla matrice caritativa si è già consumato: la volontà del contribuente non è più contemplata nel processo di definizione del suo impegno, né ovviamente può rilevare in sede di riscossione. Il contribuente che si rifiuti di versare quanto imposto dai Giudici di Pace si espone infatti alla prigione.

Con le *poor laws* del 1598-1601 la trasformazione delle elemosine in imposte può dirsi compiuta. Volute da Elisabetta, quasi a compendiare l'esperienza assistenziale del secolo appena trascorso, le due leggi prevedono l'introduzione di un'imposta locale finalizzata al finanziamento dell'assistenza e dei lavori

⁶¹ 14 Eliz. c. 5, in Ivi, p. 593.

⁶² «(...) and that donne, they the said Justices Maiors Sheryffes Baylyffes and other Officers within every their severall Commyssions Auctorities Divisions & Lymyttes, shal by their good discretions tax and assesse all and every the Inhabitauntes, dwelling in all and every Cytte Boroughe Towne Village Hamlet and Place knowen within the said Lymyttes and Divisions, to suche weekely Charge as they and everye of them shall weekely contribute towards the Releef of the said poore People, and the names of all suche Inhabitauntes taxed shall also entre into the said Register Booke together with their Taxacon, and also shall by their discretion within every their said Divisions and Lymyttes appoint or see Collectoures for one whole yere to bee appointed of the said weekely porcon, which shall collect and gather the said proporcon, and make delyverye of so muche thereof, accordinge to the discretion of the said Justices Maiors Sheryffes Baylyffes and other Officers, to the said poore People, as the said Justices Maiors Sheryffes Baylyffes and other Officers shall appointe them; And alsoe shall appointe the Overseers of the said poore People by their discretions, to continue also for one whole yere ; and yf they doe refuse to bee Overseers, then Penalty on refusing to be Overseer, 1os. everye of them so refusing to forfayt tenne shillinges for every suche default», in Ibid.

⁶³ «And bee yt further enacted, That yf any pson or psons beinge able to further this charitable Worcke will obstinatly refuse to geve towards the Helpe and Relief of the said poore people, or doo wylfully discourage others (...)», in 14 Eliz. c. 5, sec. 21, in Ivi, p. 594.

pubblici dei vagabondi⁶⁴. Determinazione e esazione del tributo competono in primo luogo ai funzionari parrocchiali, precisamente ai cosiddetti Guardiani dei Poveri (*Overseer of the Poor*). In caso di resistenza al pagamento, i Giudici di Pace possono procedere all'esecuzione forzata sui beni del contribuente reticente, al sequestro e, in mancanza di diverse soluzioni, all'arresto del debitore.

Quel che più importa di sottolineare è a questo punto è che i soggetti chiamati a contribuire non sono più, o meglio non sono più soltanto, i residenti di una determinata unità territoriale (*inhabitants*), bensì anche i possessori di terre. Nell'atto del 1598 si menzionano infatti, accanto ai residenti, i possessori di terre (*occupyer of lands*)⁶⁵, a qualsiasi titolo essi occupino il fondo. Nel 1601 si aggiungono i proprietari di miniere e foreste e i titolari di decime, siano queste improprie (*Tithes impropriate*) - come i benefici accordati dal re ai laici a seguito della soppressione dei monasteri⁶⁶ - o appropriate (*propriacions of Tythes*), come i benefici accordati al clero⁶⁷.

Sulla base delle fonti esaminate, ben si vede come in Inghilterra la comparsa di un'imposta per i poveri (1573) - del tutto svincolata, nei suoi meccanismi di definizione, dalla partecipazione del contribuente (residente/fedele) - anticipi di più di un secolo l'esperienza parigina (1693). Anche l'affermazione di un'imposta sulla proprietà fondiaria (1598) sembra costituire un contributo originale delle leggi elisabettiane.

⁶⁴ Laboratori e *workhouses* destinati ai lavori pubblici dei vagabondi vengono introdotti nel 1576, con l'*Act for the setting of the poor on work*, vedi 18 Eliz. I c. 3, SR, v. 4, pt. 1, pp. 610-613. Vi si prevedeva che i Giudici di Pace provvedessero, per ogni città del regno, a raccogliere una dotazione di legno, corda, lino, ferro o altro materiale primo. Si voleva così consentire la messa al lavoro dei poveri di buona volontà, nonché quella di giovani e adulti refrattari al lavoro, di modo che i primi non divenissero vagabondi e i secondi non potessero opporre «nessuna scusa utile, adducendo il fatto che non potevano trovare alcun servizio o lavoro da fare», in *Ibid.*. Come ha osservato Neil Kunze, l'idea di organizzare lavori pubblici era stata avanzata già nelle more della poor law enriciana del 1536, vedi N. Kunze, *The Origins of Modern Social Legislation: the Henrician Poor Law of 1536*, in «Albion», III.I (1971), pp. 13-17, pp. 14-17.

⁶⁵ «Inhabitant & every Occupyer of Landes in the saide Parishe», in 39 Eliz. c. 3, sec. 1, in J. Raithby, *Statutes of the realm*, IV.II, cit., p. 896.

⁶⁶ Per il processo di dissoluzione dei monasteri inglesi, tra il 1536 e il 1540, si veda la seguente serie di atti normativi: l'*Act of Supremacy* del 1534, (26 Henry VIII c. 1), l'atto di dissoluzione dei piccoli monasteri del 1535 (27 Henry VIII 8 c. 28), e l'atto di dissoluzione dei grandi monasteri del 1539 (31 Henry VIII c. 13).

⁶⁷ «Occupier of Landes Houses Tithes impropriate or Propriacions of Tythes, Colemynes or saleable Underwoods, in the saide Parishe», in 42 Eliz. c. 2, sec. 1, in J. Raithby (cur.), *Statutes of the Realm*, IV.II, cit., p. 962.

5. Conclusioni

Le esperienze dell'Inghilterra e della Francia, nonché delle altre e diverse realtà urbane richiamate, mostrano tratti comuni evidenti che, più delle differenze, consentono di completare la tassonomia dei finanziamenti assistenziali proposta in questo primo studio. Arrivati a questo punto siamo in grado di delineare infatti un processo di fiscalizzazione a tre fasi: nella prima, l'elemosina viene raccolta da un ufficio secolare come donazione di libera determinazione. Vi si attestano le città che si sono ricordate nell'introduzione, come Venezia in Italia, Zamora e Azpeitia, Londra, Parigi e Lione in Francia, Ypres, Bruges e Mons nelle Fiandre, Wittenberg, Leisnig, Strasburgo e Norimberga. Nella seconda, l'enfasi è ancora sulla volontarietà, nonostante il rafforzamento dei dispositivi di *enforcement*: l'elemosina diviene oggetto di una promessa unilaterale - un obbligo di pagamento assunto dal contribuente su sollecitazione dell'ufficio pubblico - cui si affianca la convalida o l'omologazione di un'autorità giurisdizionale. È questo il caso della *voluntaria taxa* veneziana, delle elemosine parigine del 1551 e dei *rate* inglesi del 1552 e 1563. L'obbligo assume in questo modo la forza giuridica che compete all'autorità omologante, o più semplicemente una tutela esecutiva per il caso di resistenze al pagamento, come nel caso inglese. Da ultimo, l'elemosina può trasformarsi in un'imposta di cui il legislatore definisce finalità, presupposti, soggetti passivi, e infine base imponibile e criteri di determinazione del prelievo (spesso indistinti nelle fonti di *Ancien Régime*). L'esempio più completo e riconoscibile è certamente il *poor's rate* di Elisabetta I. La giurisprudenza regolamentare del XVII secolo a Parigi ce ne fornisce tuttavia un secondo, di fattezze comparabili (imposta su terre e rendite). Con il che, sia detto a margine, si può anche ridimensionare l'idea dell'eccezionalità del *rate* inglese⁶⁸.

⁶⁸ Per Paul Slack si tratta di un traguardo proprio alla sola Inghilterra, in P. Slack, *The English Poor Law, 1531-1782*, cit., p. 21. Come ha osservato Steven Beaudoin del resto, nel suo *Poverty in World History* (2006), il sistema di finanziamento degli uffici assistenziali inglesi tramite tasse locali ad hoc ha catalizzato l'attenzione degli storici. Ciò è dovuto per l'appunto alla natura obbligatoria del *rate*: «Of particular interest in these reforms was the system of poor rates, or taxes to fund poor relief. In 1536, Parliament first empowered local officials to position «common boxes» in churches to centralize the collection of donations, while openly discouraging casual, indiscriminate charity, not least by criminalizing begging. Many cities throughout Europe had already instituted this reform, but English policies crossed into new territory when they authorized towns to make such contributions mandatory in 1552. Historians estimate that as late as 1660, only one third of them did so, but «poor rates became virtually universal by 1700. Although England stood alone in both the national scope of its poor relief and its mandatory nature, it shared underlying concerns about poverty with the rest of Western Europe. The establishment of common boxes or chests was widespread,

Da un punto di vista strettamente giuridico, le elemosine secolari si trasformano in obblighi civili e si dispongono, a seconda dell'esperienza, lungo un continuum di intensità coercitiva. Tuttavia, se si comparano i regolamenti secolari alla disciplina di diritto canonico, ben si vede che il dato di novità è altrove: le elemosine diventano permanenti. Ciò vuol dire che l'obbligo contributivo, qualunque sia l'intensità dei dispositivi di esazione che lo presidiano, non corrisponde più a un momento d'eccezione – come volevano i maestri del diritto comune – al contrario esso costituisce la regola, con la conseguenza che l'elemosina perde molti dei suoi caratteri originari. Due fra tutti: la personalità, come opera di misericordia destinata al bisogno di un membro della comunità (più che a un ufficio), e l'estemporaneità, cioè la circostanza di essere dovuta al ricorrere di un bisogno, perlopiù individuale e concreto, e non al sollievo di una condizione sociale inemendabile e per così dire astratta. Sono questi i segni, embrionali, di una funzione pubblica. La carità della civitas deve sopravvivere infatti ai consociati che la compiono.

Infine, un'ultima osservazione. L'esame ravvicinato delle prassi assistenziali ha evidenziato l'emersione di una capacità e di un'esigenza di 'contabilizzazione' dei bisogni di vita degli indigenti. Le magistrature devono sempre procedere infatti a un accertamento preliminare delle necessità e, sulla base di queste, fissare il tributo a carico della comunità. Agli assistiti, soprattutto in Inghilterra, comincia a essere richiesto una stabile contropartita lavorativa in cambio dell'assistenza.

Queste considerazioni aprono una prospettiva di indagine che per il momento si può solo abbozzare. I bisogni di sussistenza costituiscono sul finire del XVIII secolo una base per la teorizzazione dei salari. Scriveva Adam Smith (il corsivo è nostro): «un uomo deve sempre vivere del proprio lavoro, e il suo salario deve essere almeno sufficiente a mantenerlo»⁶⁹. Ciò è vero anche oggi. E ci si può anzi spingere a ipotizzare che i salari intrattengano con le soglie di sussistenza una relazione più complessa di quella comunemente intesa dai contemporanei, che tenderebbe a valutare l'adeguatezza di una retribuzione a partire dalla circostanza che essa si trovi al di sopra o al di sotto di una soglia di povertà, data per autonoma e oggettiva.

Definire il valore del povero – definizione negativa, poiché si tratta di definirne i bisogni – può voler dire definire il valore di un lavoratore, e viceversa. Si comprende di qui l'importanza dei calcoli incessanti delle prime burocrazie assistenziali. Si trattava già allora di individuare un tasso che fosse - a parlare è

while scholars believe that voluntary contributions on the continent kept pace with English poor rates», in S.M. Beaudoin, *Poverty in World History*, London-New York 2006, pp. 52-53.

⁶⁹ A. Smith, *La ricchezza delle nazioni*, A. Bagiotti, T. Bagiotti (curr.), Torino 1975, pp. 156-157.

ancora Smith, nel capitolo sui salari - «il più basso compatibile con il comune sentimento di umanità»⁷⁰.

⁷⁰ Ivi, p. 157.